

PARTE PRIMA	
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA'	
ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2- SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE: DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE.....	4
ART. 3 – PRINCIPI ISPIRATORI	4
ART. 4- FINALITA' DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE.....	5
PARTE SECONDA	
DESTINATARI, AREE D'INTERVENTO E SERVIZI	6
ART. 5- DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	6
ART. 6- AREE D'INTERVENTO	6
ART. 7- TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 8- PROCEDURA DI ACCESSO AI SERVIZI E DIRITTI.....	8
ART. 9 RICORSI.....	8
PARTE TERZA	
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BENEFICIARI.....	9
ART. 10- SERVIZI GRATUITI E SERVIZI CON COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DA PARTE DEGLI UTENTI	9
ART. 11- AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
ART. 12- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.....	10
ART. 13- NUCLEO FAMILIARE	11
ART.14- DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR).....	13
ART.15- DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP).....	13
ART.16- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.....	14
ART.17- VALIDITÀ DELL' ATTESTAZIONE.....	14
ART.18- CONTROLLI.....	15
ART.19 CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.....	16
PARTE QUARTA.....	
AREA MINORI	
SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI E AL NUCLEO FAMILIARE.....	17
ART. 20- ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE.....	17
ART. 21 -ASSISTENZA SCOLASTICA.....	18
ART.22 -TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE.....	18
ART.23- SERVIZI SCOLASTICI	19
ART.24 -SOSTEGNO ECONOMICO.....	19
SERVIZI DI AGGREGAZIONE E DI PROMOZIONE DEL BEN- ESSERE.....	20
ART. 25- SERVIZI LUDICI-EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI	20
ART. 26- SERVIZI LUDICI- EDUCATIVI ESTIVI (RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI)	21
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	21
ART. 27- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E CENTRI ASCOLTO	21
SERVIZI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE.....	22

ART.28 -AFFIDO ETERO FAMILIARE	22
ART. 29- COMUNITA' EDUCATIVE	22

PARTE QUINTA.....

AREA ADULTI.....

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE 24

ART.30-ASSISTENZA DOMICILIARE	24
ART.31-SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA	27
ART.32- TRASPORTI SOCIALI E SPECIALI	28
ART. 33 - CENTRO ZONALE DI SOCIALIZZAZIONE E RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP.....	29
ART.34 - INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO- TERAPEUTICI.....	29
ART. 35- CENTRO ZONALE DI ACCOGLIENZA " NUOVE FAMIGLIE" E CENTRI PER L'INTEGRAZIONE	30
ART. 36-SOSTEGNO ECONOMICO.....	30
ART. 37- CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE.....	31

SERVIZI DI AGGREGAZIONE E DI PROMOZIONE DEL BEN- ESSERE..... 32

ART. 38- AGENZIA GIOVANI	32
ART. 39-CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.....	32
ART.40 - EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI	33
ART.41- LABORATORIO DELLA " CITTA' POSSIBILE "	33

PARTE SESTA.....

AREA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.....3

SERVIZI DI SOSTEGNO ALL' ANZIANO E AL NUCLEO FAMILIARE 35

ART.42-ASSISTENZA DOMICILIARE	35
ART.43-SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA	38
ART. 44 - TRASPORTI SOCIALI E SPECIALI	39
ART. 45- CENTRI DIURNI.....	39
ART. 46- SOSTEGNO ECONOMICO	40
ART. 47- CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE.....	41

SERVIZI DI AGGREGAZIONE E DI PROMOZIONE DEL BEN- ESSERE..... 42

ART. 48- INFORMANZIANI.....	42
ART. 49- VACANZE ESTIVE	43
ART. 50-CENTRI SOCIALI.....	43
ART.51-SERVIZIO CIVICO:.....	43
ART. 52- EDUCAZIONE PERMANENTE.....	44
ART. 53-LABORATORIO DELLA " CITTA' POSSIBILE "	44

SERVIZI RESIDENZIALI..... 45

ART. 54 - STRUTTURE RESIDENZIALI.....	45
---------------------------------------	----

PARTE SETTIMA.....

AREA NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 55 -ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DIRETTA	46
---	----

ART. 56 - CENTRO ASCOLTO ALZHEIMER	47
ART. 57 – SERVIZI SEMIRESIDENZIALI.....	47
ART. 58 – CENTRI DIURNI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE	48
SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI.....	51
NON AUTOSUFFICIENTI.....	51
ART. 61 – CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.....	51
ART. 62 – MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO	56
SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN CONDIZIONE DI GRAVITA’	57
ART. 63 - DISABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITA’	57
FORMULAZIONE LISTE DI ATTESA	58
ART. 64 - CRITERI GENERALI DI PRIORITÀ E PRECEDENZA.....	58

PARTE PRIMA

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE: DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE

ART. 3 PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 4 FINALITA' DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

ART. 1- Oggetto del Regolamento

In conformità con la normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione del servizio sociale nell'ambito dei Comuni della Valdichiana Aretina.

ART. 2- Servizio Sociale del Comune: definizione e organizzazione

Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione. Ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione e promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e prima risposta agli stessi, ove possibile.

Opera in autonomia in ordine a problemi di natura socio-assistenziale.

Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con il comparto sanitario.

Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.

Il servizio sociale si articola in interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli adulti e agli anziani, e prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste.

Possono collaborare, all'interno del sistema dei servizi sociali: enti locali e loro associazioni, cooperative sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, cittadini/e impegnati/e nel servizio civile/servizio civico, associazioni socio-culturali.

ART. 3 – Principi ispiratori

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- b) centralità della famiglia nel processo decisionale degli interventi

- c) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a sovvenire alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- d) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- e) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali.

ART. 4- Finalità' del Servizio Sociale del Comune

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il servizio sociale del Comune persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale il perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della vita:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- d) sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psico fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- f) agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- g) promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- h) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali;
- i) promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

I principi e le finalità vengono conseguiti prioritariamente attraverso l'erogazione di servizi e prestazioni residualmente mediante erogazioni monetarie finalizzate al finanziamento di progetti individualizzati di "emancipazione" dallo stato di bisogno.

PARTE SECONDA

DESTINATARI, AREE D'INTERVENTO E SERVIZI

ART. 5 DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 6 AREE D'INTERVENTO

ART. 7 TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

ART. 8 PROCEDURA DI ACCESSO AI SERVIZI

ART. 9 RICORSI

ART. 5- Destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali

I servizi, le prestazioni e gli interventi socio assistenziali sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari o extracomunitari assistibili secondo la normativa vigente, nazionale e regionale (LR 29/09), residenti nei rispettivi Comuni della Valdichiana.

In particolari situazioni, non risolvibili in altro modo, possono essere erogate prestazioni o interventi straordinari, urgenti e non differibili, a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'ente.

ART. 6- Aree d'intervento

Posta la centralità della famiglia e dunque l'impegno alla presa in carico dell'intero nucleo, con azioni specifiche legate alle problematiche ad essa interne, nonché la multidisciplinarietà del progetto assistenziale (PAI) l'intervento socio assistenziale del Comune viene promosso nelle seguenti aree:

- MINORI
- ADULTI
- ANZIANI
- NON AUTOSUFFICIENZA

All'interno delle varie aree saranno previsti interventi e servizi ad hoc per disabili ed immigrati.

Per problematiche che comportano il coinvolgimento di professionalità sanitarie, si procederà, in conformità al DPCM 14 /2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e degli eventuali provvedimenti regionali in materia con protocolli operativi per:

- la definizione di progetti individualizzati;
- le modalità di presa in carico e l'attribuzione delle responsabilità sul caso
- la definizione delle competenze economiche ed organizzative

Analoghi protocolli potranno essere stipulati con la scuola e con altri soggetti istituzionali.

ART. 7- Tipologia dei servizi e delle prestazioni

I servizi e le prestazioni sociali ed assistenziali forniti dal Comune, si articolano nelle seguenti tipologie:

SERVIZI A VALENZA GENERALE:

- *SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE:*

- ❖ Segretariato sociale
- ❖ Attività consulenziale

- *INTERVENTI DI RETE*

Garantiti dalle risorse formali ed informali del territorio attivate e coordinate dal servizio sociale professionale.

- *INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE*

- ❖ servizi ludico-ricreativi
- ❖ sostegno alla genitorialità e centri ascolto
- ❖ agenzia giovani
- ❖ centri di aggregazione
- ❖ laboratorio della "Città Possibile"

- *INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE*

- ❖ Analisi della domanda ed indagine sociale
- ❖ Segretariato e consulenza sociale
- ❖ Presa in carico del caso
- ❖ Segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, ecc
- ❖ Valutazioni richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento
- ❖ Monitoraggio dei casi in carico
- ❖ Consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- ❖ Attivazione e mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- ❖ Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- ❖ Rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

SERVIZI SPECIFICI

- ❖ Assistenza domiciliare
- ❖ Telesoccorso
- ❖ Trasporti sociali e speciali
- ❖ Vacanze
- ❖ Centro diurno
- ❖ Contributi economici

• *SERVIZI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE*

- ❖ Affidamento eterofamiliare
- ❖ Ospitalità in istituto

ART. 8- Procedura di accesso ai servizi e diritti

L'accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato
- su richiesta di familiari o parenti
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo o secondo livello
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato
- su proposta diretta del servizio sociale

La richiesta viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali; l'Assistente Sociale responsabile del caso compie l'accertamento dello stato di bisogno anche attraverso una valutazione del caso visto nel contesto familiare, con relativa preliminare attivazione delle risorse personali e familiari. Essa redige una relazione informativa programmatica e, unitamente alla persona ed alla famiglia, concorda il progetto con i relativi impegni ed interventi.

Dal momento della domanda all'erogazione del servizio non dovranno decorrere più di 30 giorni; in caso d'urgenza, su parere dell'Assistente Sociale, il servizio potrà essere attivato anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

In osservanza alla **L.675/1996** ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, in deroga a ogni altra disposizione regolamentare le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente regolamento a favore di persone e nuclei familiari non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio comunale o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari.

Detti dati saranno conservati agli atti d'ufficio.

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi erogati col Fondo per la non autosufficienza, esso è regolato nel rispetto delle disposizioni regionali e disciplinato nella parte settima del presente regolamento.

ART. 9 Ricorsi

Il rifiuto o il differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio, prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato il quale entro trenta giorni può presentare ricorso avverso al provvedimento al Dirigente del Servizio, che si pronuncia entro 30 giorni, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

PARTE TERZA

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BENEFICIARI

ART.10 SERVIZI GRATUITI E SERVIZI CON COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DA PARTE DEGLI UTENTI

ART.11 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART.12 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART.13 NUCLEO FAMILIARE

ART.14 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

ART.15 DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ART.16 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

ART.17 VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE

ART.18 CONTROLLI

ART. 19 ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 10- Servizi gratuiti e servizi con compartecipazione ai costi da parte degli utenti

I servizi erogati dai Comuni della Valdichiana possono essere gratuiti, a retta unica, a retta differenziata in base alle condizioni economiche dei richiedenti.

Vengono erogati gratuitamente i servizi rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, aggregazione. Sono servizi gratuiti per tutta la popolazione:

- il segretariato sociale
- gli interventi di servizio sociale professionale
- gli interventi di carattere educativo
- gli interventi di socializzazione ed aggregazione
- interventi di accoglienza rivolti a donne e minori italiani e stranieri in temporanea difficoltà.

Sugli altri servizi l'Amministrazione Comunale fissa annualmente, in sede di predisposizione del bilancio, e in base al costo dei servizi, le rette di contribuzione a carico dell'utenza, ed eventualmente il relativo tetto economico al di sotto del quale è possibile ottenere ulteriori agevolazioni, che verranno applicate secondo le tabelle di riferimento indicate nei singoli servizi.

ART. 11- Ambito di applicazione

Di norma l'accesso ai servizi/prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio / prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE.

L'accesso a contributi economici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

L'ISEE si applica quindi per la determinazione della situazione economica di coloro che richiedono:

1. - Agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell'utenza:
2. - servizio di assistenza domiciliare e domiciliare integrata (diretta e indiretta)
3. - contributi al care giver familiare e al care giver extra familiare e professionale
4. - telesoccorso
5. - trasporti sociali
6. - pasti a domicilio
7. - vacanze anziani
8. - centro diurno anziani
9. - contributi economici a supporto del reddito
10. - esoneri/riduzione: mensa e trasporti scolastici

Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

ART. 12- Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica

Lo strumento atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune è, ai sensi della legge, l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e relativi regolamenti attuativi.

L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica

composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 1 bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01.

ART. 13- Nucleo familiare

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone,

si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa

parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a se stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

Scala di Equivalenza

Numero dei componenti
Parametro

Scala di Equivalenza	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

Il Comune decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare un **nucleo familiare ristretto** nei seguenti servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana autosufficiente, dove il nucleo di riferimento sarà costituito dall'utente anziano ed eventuale coniuge/convivente (more uxorio) :

- assistenza domiciliare
- vacanze estive

Per quanto riguarda la compartecipazione al costo dei servizi e degli interventi, erogati in forma diretta o indiretta alle persone anziane **utrasessantacinquenni non autosufficienti ed ai disabili in condizione di gravità**, si considera un nucleo familiare estratto, così come disciplinato a livello regionale.

In questi casi l'ISEE di riferimento è quello del solo assistito, calcolato estraendo gli elementi economici di riferimento dalla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale è stato calcolato l'ISEE del nucleo familiare, definito ai sensi dell'art. 1 bis del DPCM 242/01.

La presentazione dell'ISEE è obbligatoria per poter accedere a servizi erogati in forma indiretta, ovvero a contributi economici; nel caso di servizi erogati in forma diretta, invece, la mancata presentazione dell'ISEE comporta il pagamento dell'intera quota sociale del servizio, al netto dei LEA; non preclude pertanto l'accesso al servizio ma solo all'agevolazione tariffaria.

ART.14- Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR)

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5164,57 (L. 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ART.15- Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare

- a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51645,69 (L.. 100.000.000). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.
- b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri

cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (L..30.000.000) Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

ART.16- Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'ufficio comunale competente, all'INPS, o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

Il Comune si impegna a predisporre specifico materiale esplicativo e fornire, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta compilazione delle autocertificazioni; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

Art.17- Validità dell'attestazione

Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.

Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; ma la decorrenza degli effetti varia a seconda della seguente casistica:

- Assistenza Domiciliare, Domiciliare Integrata diretta ed indiretta, telesoccorso e trasporto sociale : **decorrenza dal mese successivo**
- Contributi economici : **decorrenza dal mese successivo**
- Agevolazioni pagamento utenze (nettezza urbana, gas da riscaldamento) : **decorrenza dall' anno successivo;**
- Integrazione retta in strutture residenziali o semiresidenziali : **decorrenza dal mese successivo**
- Centro Diurno : **decorrenza dal mese successivo**
- Esoneri mensa e trasporto scolastico : **decorrenza dal mese successivo per la mensa,per il trasporto scolastico dall'anno scolastico successivo;**

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato reddituale dell'anno precedente è già disponibile.

ART.18- Controlli

I controlli formali sulle autodichiarazioni vengono attivati seguendo le seguenti linee guida:

Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
- b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento. I casi di inadempienza devono essere segnalati al Segretario generale, che si attiverà per risolvere eventuali difficoltà e nel caso di altri enti provvederà, in ultima istanza, a segnalare l'impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 5% dei beneficiari. La dimensione del campione viene elevata al 20% per le seguenti tipologie di procedimenti:

- Integrazioni rette in strutture residenziali

- procedimenti di concessione contributi economici

Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile di procedimento.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante
- in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni fatte da altri cittadini, purché presentate in forma non anonima).

Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Servizio competente, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

Al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante i responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse.

Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, laddove non sia accesso diretto ed al fine di agevolare le procedure, potrà utilizzare la documentazione posseduta e fornita dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed recuperare i benefici eventualmente già erogati.

I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui i Comuni della Valdichiana si rapportano per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

ART.19 Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

Accanto all'ISEE il Comune prevede criteri ulteriori di selezione dei beneficiari; in particolare nei servizi socio-assistenziali si terrà conto di:

- elementi economicamente rilevanti ma non ISEE rilevanti
- presenza/assenza di figli nei servizi territoriali agli anziani

PARTE QUARTA

AREA MINORI



Per questa area gli interventi socio- assistenziali di ogni Comune sono rivolti alla promozione del benessere e alla tutela dei diritti dei minori, valorizzando e sostenendo le risorse familiari per una crescita sociale e civile della fascia più giovane della popolazione.

Gli interventi sono legati a specifiche problematiche, ed in particolare:

- problematiche di tipo relazionale e/o sociale, derivante da difficoltà personali e/o patologie di vario genere, ovvero da difficoltà e disagi familiari;
- problematiche scolastiche
- disadattamento socio ambientale nei vari contesti di vita, anche per carenze educative e trascuratezza;
- problematiche legate a disabilità che creano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita;
- problematiche connesse alla tutela del minore: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono;
- prevenzione della devianza e criminalità

SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI E AL NUCLEO FAMILIARE

Art. 20- ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

20.1 oggetto e finalità:

Il servizio e' rivolto a minori privi di ambienti familiari favorevoli ad una crescita adeguata , attraverso progetti individualizzati e finalizzati a sostenere il minore nel suo ambiente domestico ed aiutare la famiglia nel proprio ruolo genitoriale.

20.2 destinatari:

Nuclei in situazioni di difficoltà socio-affettive e relazionali con minori

20.3 modalità di accesso:

Su segnalazione del Servizio Sociale del Comune, della ASL, dei Pediatri , della scuola



parte quarta •

20.4 compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito

Art. 21 -ASSISTENZA SCOLASTICA

21.1. oggetto e finalità:

Il servizio si propone di favorire l'inserimento e l'integrazione di alunni con disabilità o con disagio, certificati o segnalati dai servizi competenti della ASL.

L'assistenza scolastica prevede l'aiuto alla persona nell'espletamento di funzioni assistenziali e si propone da un lato la piena integrazione del soggetto in difficoltà permette la piena integrazione dei soggetti all'interno del gruppo classe, dall'altro l'educazione alle diversità nei confronti del gruppo classe

21.2. destinatari:

Minori con handicap, certificati o segnalati dalla ASL, iscritti all' asilo nido, scuola materna, dell'obbligo e superiore residenti nei Comuni della Valdichiana Aretina

21.3. modalità di accesso:

Su segnalazione del Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) della ASL.

Il GOM elabora e concorda con il Comune, con la scuola e la famiglia un progetto individualizzato per facilitare l'inserimento scolastico del minore portatore di handicap.

21.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito

ART 22 -TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE

22.1. oggetto e finalità :

Al fine di agevolare la frequenza scolastica degli alunni portatori di handicap è organizzato il servizio di trasporto , sia con mezzi comunali addetti al trasporto scolastico o con altri mezzi idonei alla disabilità e ,se necessario , e' prevista la presenza di un accompagnatore.

Possono essere effettuati anche trasporti presso Centri riabilitativi , per casi segnalati dai Servizi Sociali e specialistici della ASL che evidenziano gravi difficoltà socio-economiche e familiari contingenti.

22.2. destinatari :

Minori portatori di handicap iscritti alla scuola materna, dell'obbligo e superiore residenti nei Comuni della Valdichiana Aretina



parte quarta •

22.3. modalità di accesso :

Su segnalazione del Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) della ASL.

Il GOM elabora e concorda con il Comune, e la famiglia un progetto individualizzato per il servizio di trasporto.

22.4. compartecipazione ai costi :

Il costo del servizio di trasporto scolastico e' pari all'abbonamento scolastico.

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della Conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio di trasporto presso centri Riabilitativi
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

ART.23- SERVIZI SCOLASTICI

23.1. oggetto e finalita':

Riduzioni o esoneri dal pagamento della retta per i servizi di mensa e trasporto scolastico potranno essere concessi su proposta del Servizio Sociale e su valutazione della situazione economica ISEE.

23.2. destinatari :

Alunni residenti frequentanti la scuola materna e la scuola dell'obbligo

23.3. modalità di accesso:

La domanda deve essere presentata ai Servizi scolastici del Comune, oppure , per gli utenti in carico ai servizi sociali, su proposta dell'Assistente Sociale

23.4 .compartecipazione ai costi:

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

ART.24 -SOSTEGNO ECONOMICO

24.1. oggetto e finalità:

L'intervento economico viene erogato per arginare o prevenire situazioni di disagio della famiglia che si ripercuoterebbero sulla vita del minore. L'erogazione monetaria va vista come supporto per la realizzazione di un progetto di benessere del minore; come tale deve essere limitato nel tempo e soggetto a verifica.



parte quarta •

La materiale erogazione di una somma di denaro può essere sostituita dalla riduzione/esenzione dal pagamento di servizi scolastici (es. rette mensa e trasporto).

24.2. destinatari:

Nuclei familiari con minori in condizioni di disagio

24.3. modalità di accesso:

Su segnalazione del Servizio Sociale del Comune, dell'ASL, della scuola o su richiesta diretta della famiglia.

24.4. Contributi da erogare :

Annualmente viene definito dall'Amministrazione

- il limite ISEE per poter accedere al beneficio tale limite potrà essere derogato solo su motivata relazione dell'Assistente Sociale in considerazione di elementi economicamente rilevanti ma non ISEE rilevanti (es. perdita/drastrica riduzione dell'unico reddito familiare, mutui, ecc)
- il contributo massimo annualmente erogabile a ciascun nucleo; l'Assistente Sociale potrà eccezionalmente prevedere il superamento di detto limite in attuazione del progetto individualizzato.

Dall'importo teorico del contributo economico verranno detratti tutti gli emolumenti a qualunque titolo e da chiunque erogati.

SERVIZI DI AGGREGAZIONE E DI PROMOZIONE DEL BEN- ESSERE

ART. 25- SERVIZI LUDICI-EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI

25.1. oggetto e finalità :

Il servizio, consiste nella organizzazione, presso le ludoteche o spazi all'interno delle scuole , di attività ludiche, interculturali , laboratori , organizzazione di feste e giochi di strada , come momenti educativi , di socializzazione, e di supporto ai genitori che lavorano.

25.2. destinatari:

Bambini/e dai 5 agli 14 anni

25.3. modalità di accesso:

Su domanda della famiglia da presentarsi direttamente ai centri di aggregazione o presso il Servizio Sociale del Comune

25.4. compartecipazione ai costi :

Il servizio e' gratuito



parte quarta •

ART. 26- SERVIZI LUDICI- EDUCATIVI ESTIVI (RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI)

26.1. oggetto e finalita':

I servizi consistono nell'organizzazione, per i bambini residenti , di attivita' ludiche (laboratori e giochi a tema ,corsi archeologici,campeggi residenziali e percorsi per la conoscenza del territorio) . Obiettivo principale e' quello di favorire la crescita e l'affiatamento all'interno del gruppo ,creare contesti significativi, al fine di arricchire le esperienze conoscitive e comunicative dei bambini , attraverso l'uso di diversi linguaggi.

I servizi sono inoltre di supporto ai genitori che lavorano.

26.2. destinatari :

Bambini/e dai 3 ai 14 anni

26.3. modalità di accesso:

Su domanda della famiglia da presentarsi al Servizio Sociale del Comune

26.4. compartecipazione ai costi :

Annualmente la G.C. stabilisce la retta unica di compartecipazione ed i turni erogabili per utente in relazione alle richieste ed alle risorse disponibili.

Non sono previste ulteriori agevolazioni in base all'ISEE

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 27- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E CENTRI ASCOLTO

27.1. oggetto e finalita':

Il sostegno alla genitorialita' ha come oggetto la riflessione sul ruolo dei genitori nell'ambito della quotidianita', con la finalita' di vivere consapevolmente il ruolo paterno e materno, di confrontarsi con gli altri e di ripensare le proprie esperienze.

Il Centro Ascolto e' luogo di incontro, di ascolto e consulenza , non terapeutico, che soddisfa le richieste piu' specifiche di genitori e docenti nel loro rapporto educativo-affettivo con i minori.

27.2. destinatari:

Genitori , insegnanti, animatori, allenatori sportivi ,educatori

27.3. modalita' di accesso :

Attraverso gli insegnanti o tramite i Servizi Sociali del Comune



parte quarta •

27.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito

<p>SERVIZI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE</p>
--

ART.28 -AFFIDO ETERO FAMILIARE

28.1. oggetto e finalita' :

Il servizio prevede l' inserimento temporaneo di minori , presso famiglie disponibili all'accoglienza secondo i principi di cui alla legge 149/2001 e alla delibera del CRT n. 364 del 21/9/93 .

28.2. destinatari:

Minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto forniti dai servizi.

28.3. modalita' di accesso :

Su segnalazione del Servizio Sociale .

28.4.compartecipazione ai costi:

Alla famiglia affidataria viene corrisposto un assegno mensile ,come previsto nella delibera del CRT n. 364 del 21.9.93, pari ad un dodicesimo dell' importo annuale della pensione minima INPS . Tale importo viene decurtato del 30% per ogni minore affidato oltre il primo .

Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle a far fronte , in tutto in parte ,alle spese di mantenimento e di educazione al figlio l'Assistente Sociale concorda con essa l'entita' del contributo da corrispondere alla famiglia affidataria.

ART. 29- COMUNITA' EDUCATIVE

29.1. oggetto e finalita' :

Il servizio prevede l'inserimento temporaneo di minori privi di ambiente familiare idoneo ,presso strutture di accoglienza residenziali in casi di emergenza e in mancanza di soluzioni alternative.



parte quarta •

29.2. destinatari:

Minori con disagio privi di ambiente familiare idoneo

29.3. modalita' di accesso:

Su segnalazione del Servizio Sociale e del Tribunale dei Minori.

29.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito

Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle a far fronte , in tutto in parte ,alle spese di mantenimento e di educazione al figlio , l'Assistente Sociale concorda con essa l'entita' della retta da corrispondere alla struttura di accoglienza.



parte quarta •

PARTE QUINTA

AREA ADULTI



Gli interventi rivolti alle persone adulte mirano al sostegno della persona e del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze legate alla presenza di almeno un soggetto adulto debole, per :

- ❖ precarietà economiche
- ❖ problematiche abitative
- ❖ problematiche lavorative
- ❖ problematiche di tipo relazionale e/o sociale
- ❖ disadattamento socio-ambientale
- ❖ devianza e criminalità
- ❖ riduzione o perdita dell'autosufficienza
- ❖ mancata conoscenza delle risorse del territorio

<i>SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE</i>

ART.30-ASSISTENZA DOMICILIARE

30.1. oggetto e finalita':

L'Assistenza Domiciliare è un servizio prestato da personale qualificato, costituito da una serie di interventi che si svolgono prioritariamente a domicilio, con lo scopo di :

- favorire la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona, la vita di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue capacità funzionali e la vita di relazione:



parte quinta •

- limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni con pesanti bisogni assistenziali, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe grave disagio con rischio di ulteriori peggioramenti;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari ponendosi come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
- favorire la responsabilizzazione della comunità anche attraverso il coinvolgimento del vicinato e del volontariato.

30.2. Prestazioni del Servizio :

- a) Prestazioni alla persona: aiuto per l'igiene personale, aiuto per il bagno settimanale anche se l'utente è allettato, aiuto per l'alzata, la vestizione, posizionamento sia a letto che in carrozzina, aiuto per i piccoli spostamenti all'interno dell'abitazione. Aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto nel movimento degli arti invalidi su indicazioni del fisioterapista;
- b) Prestazioni all'ambiente: controllo sull'igiene dell'ambiente ed eventuale aiuto per il recupero e mantenimento della stessa, aiuto nel governo della casa, controllo guardaroba.
- c) Prestazioni rivolte all'esterno: cura di pratiche assistenziali di vario tipo, riscossione di pensioni (previa autorizzazione scritta dell'interessato o dell'Assistente Sociale referente), rapporti con i medici curanti, operatori sanitari di base, ospedalieri, ecc.
- d) Cura delle relazioni: interventi tesi ad attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione ed aiuto della famiglia, del vicinato del volontariato, di tutte le risorse ed opportunità formali ed informali presenti sul territorio.

30.3 Articolazione del servizio domiciliare

Livello territoriale :

L'Assistenza domiciliare agli adulti autosufficienti ,parzialmente autosufficienti è operativamente organizzata a livello comunale, e la " Responsabile del Caso " è l'Assistente Sociale del Comune.

Si esplica mediante l'équipe territoriale che ha compiti di progettualità e verifica ed è costituita da Assistente Sociale comunale e Assistente di Base.

Livello centrale :

L'Assistente Sociale autorizza le attivazioni, verifica la qualità del servizio e la omogeneità delle prestazioni, garantisce una corretta distribuzione delle risorse.

Livello orizzontale e rapporti con gli altri servizi:

Il servizio di Assistenza Domiciliare agisce in stretto raccordo con i servizi distrettuali dell'ASL e del Comune che direttamente o indirettamente operano per rispondere ai bisogni dei soggetti considerati nel presente Regolamento.

Le Associazioni di Volontariato, il Servizio Civile Volontario ed i soggetti esterni che collaborano con il Servizio Domiciliare, integrano la loro attività nelle progettualità del Servizio e nel progetto del singolo utente.



Il Comune valorizza ed integra le importanti e costruttive risorse dei volontari e tiene conto della qualità dell'impegno con l'obiettivo di dare risposte più diversificate ai bisogni degli utenti. In particolare i volontari possono svolgere attività quali:

- compagnia a domicilio a persone che vivono in condizioni di solitudine;
- accompagnamento per brevi passeggiate, visite mediche, piccoli acquisti;
- aiuto per il collegamento con l'esterno: spesa a domicilio, piccolo segretariato;
- attività di supporto ed aiuto per rispondere a particolari esigenze e richieste dell'utente.

30.4. destinatari:

Adulti portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, con problematiche varie, non in condizione di gravità, adulti affetti da patologie di tipo senile, autosufficienti, famiglie multiproblema. disagio socio-sanitario.

30.5. modalita' di accesso:

Il Servizio di Assistenza Domiciliare puo' essere attivato, oltre che su richiesta dell'utente, su segnalazione di un familiare, del medico di base, da altri servizi .

Criteri di prioritari per la presa in carico :

- le persone sole o con familiari conviventi, non in grado di gestire autonomamente la situazione,
- nuclei familiari che richiedono un supporto tecnico temporaneo,
- situazione economica valutata in base all'ISEE

L'ammissione al servizio domiciliare prevede:

- presentazione della domanda al Servizio Sociale del Comune ;
- l'analisi da parte dell'Assistente Sociale, del bisogno sotto l'aspetto sociale e del grado di autonomia;
- raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale.

In base agli elementi emersi, l'Assistente Sociale, d'intesa con l'utente ed i familiari coinvolti elabora il PAI (progetto assistenziale individualizzato) contenente le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare in favore del richiedente.

Il Servizio domiciliare puo' essere ridotto o ampliato, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessita' degli utenti; la cessazione, sospensione o riduzione del Servizio può avvenire per:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in Istituto
- variazione situazione che aveva dato diritto al godimento del servizio.
- assenze dell'assistito (ricovero ospedaliero , soggiorni climatici, da parenti)



Il Servizio Sociale puo' altresì modificare l'erogazione del servizio in funzione delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

30.6. compartecipazione ai costi:

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della Conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

In presenza di redditi esenti IRPEF l'utente verrà collocato nella fascia di contribuzione immediatamente superiore a quella di appartenenza in base all'ISEE

ART.31-SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA

31.1. oggetto e finalita':

Il servizio di Telesoccorso va ad integrare quei servizi di natura preventiva che hanno lo specifico compito di tutelare e proteggere le parti più deboli della popolazione, più esposta a rischi di natura sanitaria e sociale come i portatori di handicap o coloro che sono affetti da patologie di una certa rilevanza.

Il servizio di teleassistenza si articola nella duplice funzione di telesoccorso per fronteggiare in primo luogo situazioni di emergenza che richiedano un intervento immediato volto al soccorso e di telecontrollo per assicurare un'azione di prevenzione socio-sanitaria, di accertamento delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico-relazionali degli utenti, nonché di verifica del corretto impiego dell'apparecchiatura e del livello di meccanicità acquisita nell'uso del radiocomando.

Il servizio eroga le seguenti prestazioni:

- ricezione delle richieste di intervento o di soccorso provenienti dei cittadini ammessi a beneficiare del servizio. Tale servizio viene effettuato attraverso il collegamento dei terminali degli utenti ad un centro operativo diurno/feriale e contemporaneamente ad un secondo centro operativo il cui funzionamento è previsto 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno;
- effettua, almeno per una volta alla settimana, telefonate di controllo agli utenti collegati, nel giorno e nelle ore concordate con gli stessi al momento dell'attivazione del servizio. Tale compito sarà limitato alle sole ore diurne con esclusione delle giornate festive;
- attiva i soccorritori preposti a soddisfare le esigenze manifestate dagli utenti e/o per prestare ai medesimi il soccorso più idoneo;

31.2. destinatari:

Il servizio di Telesoccorso è destinato ai cittadini residenti nel territorio comunale, in particolare:

- persone con livelli di autosufficienza che non permettono loro una autonoma risposta alle emergenze sanitarie e non;



- persone ad alto rischio sanitario incapaci di provvedere da soli o attraverso la propria rete di relazioni alle emergenze.

31.3. modalita' di accesso :

Su domanda dell'interessato o di un familiare al Servizio Sociale del Comune.

31.4. Compartecipazione ai costi :

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

In presenza di redditi esenti IRPEF l'utente verrà collocato nella fascia di contribuzione immediatamente superiore a quella di appartenenza in base all'ISEE

ART.32- TRASPORTI SOCIALI e SPECIALI

32.1. oggetto e finalita':

Il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento entro la Zona Valdichiana, nella provincia ed eccezionalmente fuori provincia, di :

- trasporto scolastico presso le scuole superiori;
- trasporto presso Centri di socializzazione o Centri diurni nel territorio della Valdichiana (o eccezionalmente esterni alla zona);
- trasporto per trattamenti riabilitativi presso altri centri della Provincia in mancanza di servizi nella zona (solo per casi in gravi difficoltà socio-economiche e familiari contingenti) segnalati dai Servizi Sociali e specialistici della ASL ;

32.2. destinatari:

Adulti con handicap fisico, psichico e sensoriale, adulti con disagio socio-sanitario.

32.3. modalita' di accesso:

Su richiesta dell'interessato, del familiare o su segnalazione dei Servizi Sociali dei Comuni e della ASL

32.4. compartecipazione ai costi:

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

In presenza di redditi esenti IRPEF l'utente verrà collocato nella fascia di contribuzione



immediatamente superiore a quella di appartenenza in base all'ISEE

ART. 33 - CENTRO ZONALE DI SOCIALIZZAZIONE E RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP

33.1. oggetto e finalita':

Il Centro , gestito dall'ASL 8 su delega dei Comuni della Valdichiana, ha l'obiettivo di mantenere e potenziare le autonomie personali degli utenti , favorire la socializzazione e l'integrazione nel proprio ambiente , sostenere la famiglia e collaborare con la stessa per prevenire la istituzionalizzazione.

33.2. destinatari:

Giovani e adulti con handicap

33.3. modalita' di accesso:

L'inserimento e' programmato dal Servizio Sociale della ASL.

33.4. compartecipazione ai costi:

La quota di compartecipazione viene definita tenendo conto delle presenze degli utenti al Centro ed e' stabilita dalla Giunta Comunale.

I pasti sono a totale carico degli utenti con retta intera a totale copertura dei costi .

Per situazioni socio-sanitarie gravi il Servizio Sociale della ASL puo' proporre al Comune eventuali esoneri.

ART.34 - INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO- TERAPEUTICI

34.1. oggetto e finalita' :

Gli inserimenti lavorativi socio-terapeutici hanno l'obiettivo di favorire il reinserimento ,la socializzazione e lo sviluppo delle autonomie degli utenti .

34.2. destinatari:

Adulti extossicodipendenti, alcolisti, portatori di handicap lieve, adulti con gravi problematiche di disagio

34.3. modalita' di accesso :

Gli inserimenti vengono programmati dai Servizi Specialistici della ASL che concordano con il Servizio Sociale del Comune il progetto e l'ambiente piu' idoneo per l'inserimento (servizi comunali , scuole,o privati)

34.4. contributo da erogare:

Contributo mensile a titolo di rimborso spese senza valutazione ISEE, ma commisurato alle condizioni complessive del progetto.



ART. 35- CENTRO ZONALE DI ACCOGLIENZA “ NUOVE FAMIGLIE” E CENTRI PER L’INTEGRAZIONE

35.1. oggetto e finalità :

Il Centro zonale di Accoglienza “ Nuove Famiglie “ ed i Centri per l’Integrazione sono servizi di informazione, di consulenza legale, di ascolto e accoglienza per le famiglie immigrate.

Il progetto di accoglienza e ascolto si propone due obiettivi :

- ascolto dei cittadini stranieri e delle loro famiglie per comprendere i loro bisogni e dare informazioni per l’accesso ai servizi esistenti sul territorio .
- accogliere , per brevi periodi, donne con o senza minori che si trovano in particolari situazioni di disagio

Il Centro dispone di n 8 posti letto ed e' gestito dall' Associazione” Donne insieme “ .

35.2. destinatari:

Famiglie immigrate ; donne residenti con/o senza minori (italiane e straniere) in temporanea difficoltà'.

35.3. modalità' di accesso :

Libero accesso per il servizio di informazione e ascolto . L' inserimento temporaneo nel Centro di accoglienza (con pernottamento) avviene su segnalazione dei Servizi Sociali che predispongono un progetto di reinserimento e di autonomia.

35.4. compartecipazione ai costi:

I servizi sono gratuiti.

ART. 36-SOSTEGNO ECONOMICO

36.1. oggetto e finalità:

L'intervento economico viene erogato per arginare o prevenire situazioni di disagio dell'adulto che si ripercuoterebbero sulla vita dell'intera famiglia. L'erogazione va vista come supporto per la realizzazione di un progetto individualizzato, con precisi obiettivi di accompagnamento verso l'autonomia; come tale deve essere limitato nel tempo e soggetto a verifica di efficacia.

Gli interventi si distinguono in:

- **contributo economico ordinario** (a carattere continuativo) viene erogato per affrontare comprovate situazioni di bisogno e sono erogati sotto forma di sussidio mensile della durata massima di **sei mesi**, rinnovabili previa verifica della sussistenza dei requisiti .
- **contributo economico straordinario** e' un intervento "**una tantum**" rivolto a nuclei familiari o adulti che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti gravi ed eccezionali che mettono in crisi la capacita' di reddito e il menage familiare



Verra' concesso un sussidio d'importo **non superiore al 50%** della spesa sostenuta e documentata e non potra' comunque superare l' importo massimo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

- **contributo economico finalizzato** : qualora ad usufruire dell'intervento di assistenza economica siano persone in grado di mettere a disposizione il proprio impegno , il Servizio Sociale puo' proporre un progetto di assistenza economica finalizzata , della durata massima di un anno , per favorire lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni sociali , la consapevolezza delle proprie capacita' e la responsabilita' civica.

Ad ogni assistito impegnato sara' erogato il contributo previsto la cui entita' non potra' superare la somma necessaria al raggiungimento del minimo vitale, e il progetto individuale dovra' inoltre contenere le modalita' di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo assistenziale.

I contributi possono essere anche sostituiti da buoni per l'acquisto di beni primari o di servizi.

Possono essere anche considerati anticipazioni a titolo di prestito sull'onore; il progetto personalizzato dovra' prevedere il piano di rientro.

ART. 37- CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE

37.1. oggetto e finalita'

Il contributo per il pagamento delle utenze (nettezza urbana, combustibile da riscaldamento) ha lo scopo di favorire l'accesso ai servizi agevolando le famiglie in difficolta'

37.2. destinatari :

- **famiglie con specifiche responsabilita' di cura** (art. 16 L. 328/2000) verso componenti del proprio nucleo familiare non autosufficienti e con indennita' di accompagnamento o disabili gravi con certificato ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3 ;
- **famiglie con disagio economico**

37.3. modalita' di accesso :

Emissione di un bando annuale per la presentazione delle domande presso il Servizio Sociale del Comune. Formulazione di una graduatoria in ordine crescente di ISEE, che sara' soddisfatta secondo le disponibilita' di bilancio.

37.4. contributi da erogare :

- Verranno concessi , secondo le disponibilita' di bilancio, contributi (una tantum) fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute per i servizi di nettezza urbana , alle famiglie con ISEE inferiore o uguale alla soglia determinata annualmente dalla Giunta Comunale;



- Verranno concessi, secondo le disponibilita' di bilancio, contributi (una tantum) per sostenere il pagamento delle spese del combustibile da riscaldamento fino a un massimo di 300 mc , alle famiglie con ISEE inferiore o uguale alla soglia determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

SERVIZI DI AGGREGAZIONE E DI PROMOZIONE DEL BEN- ESSERE

ART. 38- AGENZIA GIOVANI

38.1. oggetto e finalita'

L'Agenzia offre informazioni su lavoro , formazione scolastica , universitaria e professionale ,tempo libero , sportello europeo . Inoltre si possono consultare bollettini , gazzette , libri , riviste , rassegna stampa , bacheca " cerco e offro" .

38.2. destinatari:

giovani e adulti

38.3. modalita' di accesso:

Le informazioni possono essere richieste direttamente allo sportello Informagiovani del Comune o sul sito www.valdichianagiovani.net

38.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito

ART. 39-CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

39.1. oggetto e finalita':

Il Centro e' uno spazio con servizi polivalenti per il tempo libero con due obiettivi principali , la socializzazione e l'apprendimento.

E' un luogo di riferimento per attivita' ludiche e formative con lo scopo di :

- accompagnare i desideri dei giovani verso un processo formativo che favorisca l'integrazione sociale e la prospettiva futura di vita ;
- promuovere l'autogestione e il protagonismo dei giovani;

39.2. destinatari :

giovani



39.3. modalita' di accesso :

Iscrizioni presso il Centro di aggregazione

39.4. compartecipazione ai costi :

L'accesso al Centro e' gratuito. La partecipazione ai corsi e' a pagamento con retta unica o autogestita dai giovani

ART.40 - EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI

40.1. oggetto e finalita'

L' educazione in eta' adulta e' inserita nello scenario generale dell'istruzione e della formazione durante tutta la vita, in una prospettiva nella quale ogni persona, a qualunque eta' , sia posta in grado di :

- sviluppare le proprie capacita'
- governare il proprio apprendimento
- partecipare a corsi di formazione
- usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualita' della vita.

Obiettivo prioritario e' quello di offrire opportunita' educative ai giovani e agli adulti per l'acquisizione di conoscenze e di competenze funzionali di base nei diversi campi per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

40.2. destinatari

giovani

40.3. modalita' di accesso:

Emissione di avviso per la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi presso gli Uffici comunali .

40.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito

ART.41- LABORATORIO DELLA " CITTA' POSSIBILE "

41.1. oggetto e finalita':

Si tratta di un progetto- contenitore , incentrato sui principi dello sviluppo sostenibile, della partecipazione attiva e dell'educazione alla cittadinanza , con le seguenti finalita':

- favorire le relazioni, l'integrazione e una nuova coscienza civica , soprattutto tra le nuove generazioni



- proporre e sollecitare interventi di miglioramento nell'ambiente urbano e la creazione di spazi di relazione e di gioco
- valorizzare e sostenere la difesa degli equilibri ambientali per una migliore vivibilità
- promuovere una nuova progettualità sul territorio favorendo la partecipazione sociale a tutti i livelli

41.2. destinatari :

giovani , adulti , insegnanti e genitori con le bambine e i bambini

41.3. modalità di accesso:

Libero accesso presso il Laboratorio e informazioni presso il Servizio Sociale del Comune

41.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio è gratuito



PARTE SESTA

AREA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI



Gli interventi mirano al sostegno della persona e del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze legate alla presenza di almeno un soggetto anziano debole, per :

- riduzione o perdita dell'autosufficienza
- problematiche di tipo relazionale e/o sociale
- disadattamento socio-ambientale
- mancata conoscenza delle risorse del territorio
- precarietà economiche
- problematiche abitative

<i>SERVIZI DI SOSTEGNO ALL' ANZIANO E AL NUCLEO FAMILIARE</i>
--

ART.42-ASSISTENZA DOMICILIARE

42.1. oggetto e finalita':

L'Assistenza Domiciliare è un servizio prestato da personale qualificato, costituito da una serie di interventi che si svolgono prioritariamente a domicilio degli anziani, con lo scopo di :

- favorire la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona, la vita di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue capacità funzionali e la vita di relazione ;
- limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni con pesanti bisogni assistenziali, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe grave disagio con rischio di ulteriori peggioramenti;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari ponendosi come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
- favorire la responsabilizzazione della comunità anche attraverso il coinvolgimento del vicinato e del volontariato.



42.2 Prestazioni del Servizio :

a) Prestazioni alla persona: aiuto per l'igiene personale, aiuto per il bagno settimanale anche se l'utente è allettato, aiuto per l'alzata, la vestizione, posizionamento sia a letto che in carrozzina, aiuto per i piccoli spostamenti all'interno dell'abitazione. Aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto nel movimento degli arti invalidi su indicazioni del fisioterapista;

b) Prestazioni all'ambiente: controllo sull'igiene dell'ambiente ed eventuale aiuto per il recupero e mantenimento della stessa, aiuto nel governo della casa, controllo guardaroba.

c) Prestazioni rivolte all'esterno: cura di pratiche assistenziali di vario tipo, riscossione di pensioni (previa autorizzazione scritta dell'interessato o dell'Assistente Sociale referente), rapporti con i medici curanti, operatori sanitari di base, ospedalieri, ecc.

d) Cura delle relazioni: interventi tesi ad attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione ed aiuto della famiglia, del vicinato del volontariato, di tutte le risorse ed opportunità formali ed informali presenti sul territorio.

42.3 Articolazione del servizio domiciliare

Livello territoriale :

L'Assistenza domiciliare agli anziani autosufficienti è operativamente organizzata a livello comunale, e la " Responsabile del Caso " è l'Assistente Sociale del Comune.

Si esplica mediante l'équipe territoriale che ha compiti di progettualità e verifica ed è costituita da Assistente Sociale Comunale e Assistente di Base.

Livello centrale :

L'Assistente Sociale autorizza le attivazioni, verifica la qualità del servizio e la omogeneità delle prestazioni, garantisce una corretta distribuzione delle risorse.

Livello orizzontale e rapporti con gli altri servizi:

Il servizio di Assistenza Domiciliare opera in stretto raccordo con i servizi del Comune e della ASL che direttamente o indirettamente operano per rispondere ai bisogni dei soggetti considerati nel presente Regolamento.

Le Associazioni di Volontariato, il Servizio Civile Volontario ed i soggetti esterni che operano in collaborazione con il Servizio Domiciliare, integrano la loro attività nelle progettualità del servizio e nel progetto del singolo utente.

Il Comune valorizza ed integra le importanti e costruttive risorse dei volontari e tiene conto della qualità dell'impegno con l'obiettivo di dare risposte più diversificate ai bisogni degli utenti .

In particolare i volontari possono svolgere attività quali:

- compagnia a domicilio a persone che vivono in condizioni di solitudine;
- accompagnamento per brevi passeggiate, visite mediche, piccoli acquisti;
- aiuto per il collegamento con l'esterno: spesa a domicilio, piccolo segretariato;
- attività di supporto ed aiuto per rispondere a particolari esigenze e richieste dell'utente.



42.4. destinatari:

Anziani autosufficienti, adulti affetti da patologie di tipo senile, che non sono cause di non autosufficienza

42.5. modalita' di accesso:

Il Servizio di Assistenza Domiciliare puo' essere attivato, oltre che su richiesta dell'utente, su segnalazione di un familiare, della ASL, del medico curante;

Criteri di priorit  per la presa in carico :

- anziani soli o con familiari conviventi, non in grado di gestire autonomamente la situazione ;
- nuclei familiari che richiedono un supporto tecnico temporaneo;
- situazione economica valutata in base all'ISEE

L'ammissione al servizio domiciliare prevede:

- presentazione della domanda presso i Punti Insieme;
- analisi della domanda da parte dell'Assistente Sociale, del bisogno sotto l'aspetto sociale e del grado di autonomia;
- raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale.

In base agli elementi emersi, l'Assistente Sociale, d'intesa con l'utente ed i familiari coinvolti elabora il PAI (progetto assistenziale individualizzato) contenente le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare in favore del richiedente.

Il Servizio domiciliare puo' essere ridotto o ampliato, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessita' degli utenti; la cessazione, sospensione o riduzione del Servizio avviene per:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in Istituto
- variazione situazione che aveva dato diritto al godimento del servizio.
- assenze dell'utente (ricovero ospedaliero ,soggiorni climatici , da parenti);

Il Servizio Sociale puo' altresì modificare l'erogazione del servizio in funzione delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

42.6. compartecipazione ai costi :

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- e rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

In presenza di redditi esenti IRPEF l'utente verr  collocato nella fascia di contribuzione immediatamente superiore a quella di appartenenza in base all'ISEE

L'assenza di figli comporta una riduzione del 10% sulla percentuale di contribuzione ai costi del



servizio determinata in base alla fascia ISEE di appartenenza

ART.43-SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA

43.1. oggetto e finalita':

Il servizio di Telesoccorso va ad integrare quei servizi di natura preventiva che hanno lo specifico compito di tutelare e proteggere le parti più deboli della popolazione, più esposta a rischi di natura sanitaria e sociale come gli anziani soli affetti da patologie di una certa rilevanza.

Il servizio di teleassistenza si articola nella duplice funzione di telesoccorso per fronteggiare in primo luogo situazioni di emergenza che richiedano un intervento immediato volto al soccorso e di telecontrollo per assicurare un'azione di prevenzione socio-sanitaria, di accertamento delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico-relazionali degli utenti, nonché di verifica del corretto impiego dell'apparecchiatura e del livello di meccanicità acquisita nell'uso del radiocomando.

Il servizio eroga le seguenti prestazioni:

- ricezione delle richieste di intervento o di soccorso provenienti dei cittadini ammessi a beneficiare del servizio. Tale servizio viene effettuato attraverso il collegamento dei terminali degli utenti ad un centro operativo diurno/feriale e contemporaneamente ad un secondo centro operativo il cui funzionamento è previsto 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno;
- effettua, almeno per una volta alla settimana, telefonate di controllo agli utenti collegati, nel giorno e nelle ore concordate con gli stessi al momento dell'attivazione del servizio. Tale compito sarà limitato alle sole ore diurne con esclusione delle giornate festive;
- attiva i soccorritori preposti a soddisfare le esigenze manifestate dagli utenti e/o per prestare ai medesimi il soccorso più idoneo;

43.2. destinatari:

Il servizio di Telesoccorso è destinato ai cittadini residenti nel territorio comunale, in particolare:

- anziani soli con livelli di autosufficienza che non permettono loro una autonoma risposta alle emergenze sanitarie e non;
- anziani ad alto rischio sanitario incapaci di provvedere da soli o attraverso la propria rete di relazioni alle emergenze.

43.3. modalita' di accesso :

Su domanda dell'interessato di un familiare o su segnalazione del medico di famiglia al servizio sociale del Comune.

43.4. Compartecipazione ai costi :

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio



- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

In presenza di redditi esenti IRPEF l'utente verrà collocato nella fascia di contribuzione immediatamente superiore a quella di appartenenza in base all'ISEE

L'assenza di figli comporta una riduzione del 10% sulla percentuale di contribuzione ai costi del servizio determinata in base alla fascia ISEE di appartenenza

ART. 44 - TRASPORTI SOCIALI E SPECIALI

44.1. oggetto e finalita':

Il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento entro la Zona Valdichiana , nella provincia ed eccezionalmente fuori provincia :

- trasporto presso Centri Diurni ;
- trasporto per trattamenti riabilitativi nella zona (eccezionalmente fuori Zona) su segnalazione dei Servizi Sociali e specialistici della ASL per casi in grave difficolt  socio-economica e familiare contingente
- eventuali viaggi segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni della Valdichiana.

44.2. destinatari:

Anziani autosufficienti e portatori di handicap.

44.3. compartecipazione ai costi:

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

In presenza di redditi esenti IRPEF l'utente verr  collocato nella fascia di contribuzione immediatamente superiore a quella di appartenenza in base all'ISEE

L'assenza di figli comporta una riduzione del 10% sulla percentuale di contribuzione ai costi del servizio determinata in base alla fascia ISEE di appartenenza

ART. 45- CENTRI DIURNI

45.1. oggetto e finalita':

I Centri Diurni si propongono come supporto all'anziano parzialmente autosufficiente e alla sua famiglia, prevenendo il ricorso alla istituzionalizzazione .Per gli anziani soli , assolvono funzioni di



socializzazione e animazione, ma anche di sostegno nella cura personale, nel mantenimento dell'autonomia e del benessere psico-fisico, nel disbrigo di piccole pratiche, nelle attività di cura e di ascolto .

45.2. destinatari:

Anziani parzialmente autosufficienti, anziani soli a rischio di emarginazione.

45.3. modalita' di accesso:

Su richiesta dell' interessato, della famiglia, su segnalazione del medico di famiglia e di altri servizi specialistici.

45.4. compartecipazione ai costi:

Annualmente la G.C. stabilisce, in sede di approvazione del bilancio e su proposta della conferenza di Zona:

- la retta intera a parziale copertura dei costi del servizio
- le fasce ISEE che danno diritto ad ulteriori agevolazioni tariffarie
- le rette agevolate in base a percentuali di riduzione della retta intera

Per la disciplina di questo servizio e la relativa modalità di compartecipazione al costo dello stesso, si rinvia all'art. 61 della Parte Settima "Area Non Autosufficienza".

ART. 46- SOSTEGNO ECONOMICO

46.1. oggetto e finalità:

L'intervento economico viene erogato per arginare o prevenire situazioni di disagio dell'anziano.

L'erogazione monetaria va vista come supporto per la realizzazione di un progetto individualizzato.

Come tale deve essere limitato nel tempo e soggetto a verifica.

Gli interventi si distinguono in:

- **contributo economico ordinario** (a carattere continuativo) viene erogato per affrontare comprovate situazioni di bisogno e sono erogati sotto forma di sussidio mensile della durata massima di **sei mesi**, rinnovabili previa verifica della sussistenza dei requisiti .
- **contributo economico straordinario** e' un intervento "**una tantum**" rivolto a nuclei familiari di anziani che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacita' di reddito e il menage familiare quali ad esempio spese eccezionali imprevedute, gravi eventi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, etc.. Verra' concesso un sussidio d'importo non superiore al 50% della spesa sostenuta e documentata e non potra' comunque superare l' importo massimo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.



- **contributo economico finalizzato:** qualora ad usufruire dell'intervento di assistenza economica siano persone in grado di mettere a disposizione il proprio impegno, il Servizio Sociale puo' proporre un progetto di assistenza economica finalizzata , della durata massima di un anno , per favorire lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni sociali , la consapevolezza delle proprie capacita' e la responsabilita' civica.

Ad ogni assistito impegnato sara' erogato il contributo previsto la cui entita' non potra' superare la somma necessaria al raggiungimento del minimo della soglia minima annualmente definita dalla Giunta e il progetto individuale dovra' inoltre contenere le modalita' di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo assistenziale.

I contributi possono essere sostituiti da buoni per l'acquisto di beni primari.

Tale intervento è determinato secondo criteri di equità, solidarietà e gradualità e nella misura necessaria alla sua copertura.

46.2. destinatari :

Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal presente regolamento anziani in difficolta' economica.

46.3. modalita' di accesso :

Su richiesta dell'interessato o della famiglia, su segnalazione del Servizio Sociale , della ASL, del medico curante . La domanda deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune

46.4. contributo da erogare :

Annualmente viene definito dall'Amministrazione

- il limite ISEE per poter accedere al beneficio tale limite potrà essere derogato solo su motivata relazione dell'Assistente Sociale in considerazione di elementi economicamente rilevanti ma non ISEE rilevanti (es. perdita/drastica riduzione dell'unico reddito familiare, mutui, ecc)
- ed il contributo massimo annualmente erogabile a ciascun nucleo; l'Assistente Sociale potrà eccezionalmente prevedere il superamento di detto limite in attuazione del progetto individualizzato.

Dall'importo teorico del contributo economico verranno detratti tutti gli emolumenti a qualunque titolo e da chiunque erogati

ART. 47- CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE

47.1. oggetto e finalita' :

Il contributo per il pagamento delle utenze (nettezza urbana, combustibile da riscaldamento) ha lo scopo di favorire l'accesso ai servizi agevolando gli anziani in difficolta' economica

47.2. destinatari :

nuclei composti da anziani ultrasessantacinquenni



47.3. modalita' di accesso :

Emissione di un bando annuale per la presentazione delle domande presso il Servizio Sociale del Comune Formulazione di una graduatoria in ordine crescente di ISEE, che sara' soddisfatta secondo le disponibilita' di bilancio.

47.4. contributi da erogare :

- Verranno concessi, secondo le disponibilita' di bilancio, contributi (una tantum) fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute per i servizi di nettezza urbana , alle famiglie con ISEE inferiore o uguale alla soglia determinata annualmente dalla Giunta Comunale;
- Verranno concessi ,secondo le disponibilita' di bilancio ,contributi (una tantum) per sostenere il pagamento delle spese del combustibile da riscaldamento fino a un massimo di 300 mc , alle famiglie con ISEE inferiore o uguale alla soglia determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

SERVIZI DI AGGREGAZIONE E DI PROMOZIONE DEL BEN- ESSERE

ART. 48- INFORMANZIANI

48.1. oggetto e finalita' :

I Comuni della Valdichiana in collaborazione con la Provincia hanno attivato uno specifico servizio informativo dedicato alla popolazione anziana con l'obiettivo di :

- far conoscere quali sono le prestazioni socio-assistenziali
- far conoscere i requisiti di accesso e le relative procedure
- far conoscere le possibilita' di scelta e le modalita' di erogazione delle prestazioni

Il servizio offre le seguenti informazioni relative a :

Comuni – procedura per l'accesso ai servizi a sostegno della persona anziana e della famiglia
procedura per l'accesso ai servizi sostitutivi del nucleo familiare
procedura per l'accesso ai servizi di aggregazione

ASL n.8 procedura per l'accesso alle visite specialistiche e diagnostiche
procedura per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata
procedura per l'accesso ai servizi infermieristici territoriali
procedura per le dimissioni protette e percorsi assistenziali territoriali

Patronati di Assistenza: informazioni relative al settore previdenziale

Volontariato : informazioni su attivita' di volontariato erogate direttamente.



Art. 49- VACANZE ESTIVE

49.1. oggetto e finalita':

Il Comune collabora con i centri sociali all'organizzazione, nel periodo estivo, di soggiorni marini, con l'obiettivo di favorire momenti di aggregazione sociale.

49.2. destinatari:

Anziani residenti ultrasessantacinquenni.

49.3. modalita' di accesso:

Emissione di un avviso per la presentazione delle domande presso il Servizio Sociale del Comune .
Priorita' : in caso di sovrannumero rispetto ai posti disponibili hanno la precedenza agli anziani che vivono soli e successivamente quelli con maggiore anzianita'.

49.4. compartecipazione ai costi :

La quota di compartecipazione e le fasce ISEE sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 50-CENTRI SOCIALI

50.1. oggetto e finalita':

I Centri Sociali rappresentano un luogo di incontro in cui organizzare iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo offrendo gli strumenti per aiutare gli anziani a costruire una vita di relazioni sociali. Ogni centro e gestito da una Associazione che concorda con il Comune il Regolamento interno di funzionamento.

50.2. destinatari:

adulti pensionati e anziani

50.3. modalita' di accesso:

Iscrizione presso il Centro Sociale

50.4. compartecipazione ai costi :

Secondo le disposizioni del Regolamento interno approvato dalla Associazione e dal Comune.

ART.51-SERVIZIO CIVICO:

51.1. oggetto e finalita':

Il Comune intende favorire e promuovere la forme di volontariato sul territorio per diffondere e consolidare i principi di solidarietà e partecipazione nell'ambito della vita pubblica e sociale di ogni individuo. Il Servizio Civico di volontari in attività a supporto di differenti servizi comunali, favorisce anche l'integrazione sociale e culturale di coloro che si trovano in un particolare stato di emarginazione.



51.2. destinatari:

Anziani

51.3. modalita' di accesso

Presentazione di una richiesta , tramite l'Associazione di Volontariato di appartenenza , all'Ufficio Servizio Sociale del Comune.

51.4. contributo da erogare:

Viene stipulata apposita convenzione con l'Associazione di Volontariato ed erogato un contributo quale rimborso spese.

Art. 52- EDUCAZIONE PERMANENTE

52.1. oggetto e finalita'

L' educazione in eta' anziana e' inserita nello scenario generale dell'istruzione e della formazione durante tutta la vita, in una prospettiva nella quale ogni persona, a qualunque eta' , sia posta in grado di sviluppare le proprie capacita' , di governare il proprio apprendimento , di partecipare a corsi di formazione e di usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualita' della vita. . Obiettivo prioritario e' quello di offrire opportunita' educative per l'acquisizione di conoscenze e di competenze funzionali di base nei diversi campi per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

52.2. destinatari

Anziani

52.3. modalita' di accesso:

Emissione di avviso per la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi presso gli Uffici comunali .

52.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito

ART. 53-LABORATORIO DELLA " CITTA' POSSIBILE "

53.1. oggetto e finalita'

Si tratta di un progetto- contenitore , incentrato sui principi dello sviluppo sostenibile, della partecipazione attiva e dell'educazione alla cittadinanza , con le seguenti finalita' :

- favorire le relazioni, l'integrazione e una nuova coscienza civica , soprattutto tra le nuove generazioni
- proporre e sollecitare interventi di miglioramento nell'ambiente urbano e la creazione di spazi di relazione e di gioco
- valorizzare e sostenere la difesa degli equilibri ambientali per una migliore vivibilita'



- promuovere una nuova progettualità sul territorio favorendo la partecipazione sociale a tutti i livelli

53.2. destinatari :

anziani

53.3. modalità di accesso:

Libero accesso presso il Laboratorio e informazioni presso il Servizio Sociale del Comune

53.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio è gratuito

SERVIZI RESIDENZIALI

ART. 54 - STRUTTURE RESIDENZIALI

Gli anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti privi di rete familiare e/o in condizioni di fragilità, per i quali non sussistano più le condizioni per la permanenza nel proprio domicilio possono accedere, ai CENTRI RESIDENZIALI A STRUTTURA MISTA per anziani autosufficienti e non autosufficienti, autorizzate dalla ASL N 8, a gestione comunale, : Cortona, Foiano della Chiana e Lucignano.

La domanda, corredata da idonea certificazione medica circa lo stato di autosufficienza, va presentata al Comune di residenza.

L'ammissione di anziani autosufficienti è subordinata alla graduatoria redatta dal Servizio Sociale del Comune. Tale graduatoria è predisposta in ordine cronologico, sulla base della data del Progetto Personalizzato, e con precedenza ad anziani soli e con gravi situazioni socio – sanitarie.

La comunicazione dell'ammissione sarà data al richiedente, anche telefonicamente, invitandolo ad indicare il giorno in cui intende entrare nel Centro. Salvo i casi di forza maggiore, l'entrata stessa non potrà essere ritardata di oltre 5gg con pagamento al 50% dal giorno dell'accettazione.

Il rifiuto del posto comporta la collocazione all'ultimo posto della graduatoria; al secondo rifiuto l'anziano viene escluso dalla graduatoria, e può presentare nuova domanda solo nel caso di sostanziale variazione della situazione.

Per la disciplina di questo servizio e la relativa modalità di compartecipazione al costo dello stesso, si rinvia all'art. 61 della Parte Settima "Area Non Autosufficienza".



PARTE SETTIMA

AREA NON AUTOSUFFICIENZA

Il cittadino che, in fase di valutazione preliminare del bisogno al momento del suo primo contatto con i servizi, sia ritenuto portatore di un bisogno complesso, ha diritto ad essere avviato al percorso di valutazione multidimensionale del proprio bisogno, da parte di una equipe multiprofessionale appositamente costituita (UVM). Questa definisce attraverso un Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) condiviso con la famiglia, gli obiettivi e le attività, servizi ed interventi appropriati al raggiungimento degli stessi.

Gli strumenti di valutazione utilizzati dagli operatori dell'UVM sono definiti dalla Regione Toscana nell'ambito della gestione del progetto regionale per l'utilizzo del Fondo per la non autosufficienza.

I luoghi e le risorse organizzative dedicate all'area in oggetto sono disciplinate a livello regionale con particolare riferimento alla LR 66/08 e s.m.i. e a livello locale dall' **INTESA INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE- ARTICOLAZIONE ZONALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI ZONA VALDICHIANA ARETINA - AZIENDA USL N.8 PER IL GOVERNO DELL'ASSISTENZA CONTINUA ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE NELLA ZONA VALDICHIANA ARETINA** , cui si rinvia.

ART. 55 -ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DIRETTA

55.1. oggetto e finalita' :

L'ADI e' un complesso di prestazioni sociali e sanitarie effettuate a domicilio da personale qualificato in maniera integrata. Le prestazioni socio-assistenziali e tutelari, di cui all'art. 42 e le prestazioni sanitarie appropriate al caso, vengono prescritte dall'UVM attraverso il PAP.

Il servizio ha come finalita' quella di mantenere il massimo di autonomia personale e sociale alla persona non autosufficiente in modo da :

- consentire la permanenza nel proprio contesto socio-ambientale ;
- qualificare l'assistenza socio-sanitaria sul territorio ;
- sviluppare percorsi progettuali costruiti sulla specificita' individuale e "ambientale" dell'assistito
- prevenire, evitare o ritardare l'istituzionalizzazione;

55.2. destinatari :

disabili in condizioni di gravità e anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti



•*Parte settima*•

area non autosufficienza

55.3. Modalità d'accesso:

La segnalazione del bisogno deve essere presentata ai Punti Insieme; la valutazione del bisogno viene effettuata dall'UVM, che predispose, d'intesa con la famiglia, un PAP (progetto assistenziale personalizzato) che definisce l'intervento ritenuto appropriato per affrontare efficacemente il bisogno della persona.

55.4. Compartecipazione ai costi:

Vedi art. 59 Parte Settima "Area Non Autosufficienza"

ART. 56 - CENTRO ASCOLTO ALZHEIMER

56.1. oggetto e finalita':

Il Centro Ascolto Alzheimer, gestito dall' Associazione Italiana Malati Alzheimer (A.I.M.A.) , svolge funzioni di informazione, consulenza , orientamento e sostegno per le persone che si prendono cura del malato di Alzheimer con l'obiettivo di :

- Far emergere i bisogni reali e orientare le risorse della famiglia alla qualita' della vita
- Promuovere il recupero della vita di relazione
- Educare che presta cura alla valutazione e al sostegno delle proprie risorse
- Educare all'uso appropriato dei servizi

56.2. destinatari :

Familiari che devono affrontare lo stress psicologico e relazionale derivante dall'attività quotidiana di cura in un contesto di decadimento del proprio congiunto

56.3. modalita' di accesso :

La consulenza medica, legale e psicologica è disponibile su appuntamento presso il Centro o il Servizio Sociale del Comune.

56.4. compartecipazione ai costi:

Il servizio e' gratuito.

ART. 57 – SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

57.1. oggetto e finalita':

I Centri Diurni si propongono come supporto all'anziano e alla sua famiglia, prevenendo il ricorso alla istituzionalizzazione. Per gli anziani soli assolvono funzioni di sostegno nella cura personale, nel mantenimento dell'autonomia e del benessere psico-fisico, nelle attività di cura e di ascolto .

Il Centro Diurno Alzheimer e' finalizzato ad un percorso assistenziale e riabilitativo alla persona affetta da patologia di Alzheimer e demenze.



57.2.destinatari:

Anziani parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, adulti e anziani malati di Alzheimer e demenze .

57.3. Modalità d'accesso:

La segnalazione del bisogno deve essere presentata ai Punti Insieme; la valutazione del bisogno viene effettuata dall'UVM, che predispone, d'intesa con la famiglia, un PAP (progetto assistenziale personalizzato) che definisce l'intervento ritenuto appropriato per affrontare efficacemente il bisogno della persona.

57.4. compartecipazione ai costi:

Vedi art. 59 Parte Settima " Area Non Autosufficienza"

ART. 58 – CENTRI DIURNI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

58.1. oggetto e finalita':

I Centri hanno l'obiettivo di mantenere e potenziare le autonomie personali degli utenti , favorire la socializzazione e l'integrazione nel proprio ambiente , sostenere la famiglia e collaborare con la stessa per prevenire la istituzionalizzazione.

58.2. destinatari:

Giovani e adulti con handicap grave

58.3 compartecipazione ai costi:

Vedi art. 59 Parte Settima "Area Non Autosufficienza ".

ART. 59 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZALI

La compartecipazione al costo dei servizi viene definita in base all'ISEE estratto, calcolato sul solo utente ed eventuali familiari fiscalmente a suo carico.

La mancata presentazione dell'ISEE da parte dell'utente non preclude l'accesso e la fruizione dei servizi, ma comporta il pagamento dell'intera quota di compartecipazione, pari al costo del servizio.

E' prevista la compartecipazione al costo dei servizi per coloro che hanno un ISEE superiore alla soglia di esenzione definita a livello regionale.

La compartecipazione all'intero costo del servizio è prevista per coloro che hanno un ISEE pari o superiore alla soglia di non esenzione definita a livello regionale.

Per gli utenti che hanno un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e quella di non esenzione si applica una quota di compartecipazione basata su un sistema di scaglionamento progressivo sulla base di 21 fasce di contribuzione.



59.1. Quota di salvaguardia

L'importo complessivo delle compartecipazioni ai costi del/i PAP deve sempre consentire all'assistito il mantenimento della quota di salvaguardia, corrispondente alla soglia di esenzione definita a livello regionale.

ART. 60 – CONTRIBUTI DI CURA (care giver familiare, extrafamiliare, professionale)

60.1. oggetto e finalita':

Mantenere la persona non autosufficiente nel contesto di vita consentito attraverso il supporto di un familiare, ovvero di un operatore esterno alla famiglia che assicura la cura e la protezione della persona.

60.2. destinatari:

I contributi di cura sono destinati ad anziani soli, privi di rete familiare, e alle famiglie che mantengono l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto e che ad esso garantiscono l'assistenza prevista dal P.A.P., a cui hanno aderito, predisposto dall'U.V.M. competente che abbia valutato, tra l'altro, attraverso la scheda sociale, l'adeguatezza ambientale, che costituisce discriminare per la definizione del percorso domiciliare.

L'assistenza può essere garantita direttamente, o avvalendosi in alcuni periodi e/o per alcune attività di altre persone/servizi non appartenenti al nucleo familiare. Si intende per anziano la persona di età pari o superiore a 65 anni non autosufficiente, ovvero l'adulto ultracinquantenne affetto da patologie riconducibili all'età senile, quali: Alzheimer, esiti di ictus, demenza precoce, ecc.

Sono quindi destinatari del contributo sia i familiari che intrattengono con l'anziano consolidati e verificabili rapporti di "cura", sia l'anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita.

Per essere destinatari del contributo i familiari devono essere in rapporto di effettiva convivenza con l'anziano o comunque garantire una presenza a casa dello stesso in relazione alle sue necessità e secondo quanto previsto dal P.A.P. condiviso. L'attività lavorativa e le condizioni di salute del care giver familiare devono risultare compatibili con il piano delle attività assistenziale previsto nel P.A.P..

Nel caso di care giver extrafamiliare, il rapporto di lavoro deve essere formalizzato con regolare contratto di lavoro al **livello minimo "C super" del CCNL di lavoro domestico per almeno 25 ore settimanali**; nel caso in cui la famiglia decida l'acquisto di servizi professionali di supporto o di sollievo, questo deve essere fatto presso soggetti regolarmente autorizzati al funzionamento. In tutti questi casi il familiare destinatario del beneficio è tenuto a rispettare o a far rispettare quanto contenuto dal piano delle attività previsto dal P.A.P..



60.3. entità del contributo:

Per i care giver extrafamiliari e professionali il contributo è pari ad un importo orario fissato annualmente dalla Giunta su base contrattuale individuale ove le ore del contratto siano ritenute appropriate e adeguate al bisogno da parte dell'UVM e per la durata del PAP e comunque per l'effettiva durata del contratto, se inferiore al PAP.

L'ISEE estratto dell'anziano gradua l'entità del contributo secondo le fasce previste per la compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali.

Per i care give familiari il contributo viene definito in base all'impegno assistenziale, alla gravità del caso e all'ISEE estratto dell'anziano, come segue:

- livello A - corrispondente al livello isogravità 5 dell'attuale modello regionale – NART area anziani non autosufficienti)

comprende persone che necessitano di un aiuto fisico pesante per compiere le attività di base della vita quotidiana, per niente collaboranti a causa di un decadimento della funzione cognitiva moderato o grave ma, soprattutto, a causa di gravi disturbi del comportamento (vagare, aggressività fisica, rifiuto dell'assistenza) richiedenti peraltro sorveglianza continua.

- livello B (corrispondente al livello isogravità 4 dell'attuale modello regionale – NART area anziani non autosufficienti)

comprende persone che necessitano di un aiuto fisico pesante per compiere le attività di base della vita quotidiana, poco collaboranti a causa di un decadimento della funzione cognitiva moderato o grave (ad esempio, problemi di memoria, incapacità di iniziativa) e che necessitano di interventi correttivi mediamente impegnativi a causa di moderati disturbi del comportamento (ad esempio, linguaggio offensivo, apatia), oppure persone che necessitano di assistenza pesante o totale nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana come ad esempio nel caso di uno stato vegetativo persistente.

- livello C (corrispondente al livello isogravità 3 dell'attuale modello regionale – NART area anziani non autosufficienti)

comprende persone che oltre ad avere bisogno di un aiuto fisico leggero non continuo per compiere le attività di base della vita quotidiana, presentano un grave decadimento della funzione cognitiva (ad esempio, incapacità di iniziativa) o gravi disturbi del comportamento (ad esempio, aggressività, rifiuto dell'assistenza, vagare senza meta) che rendono l'assistenza più difficile, oppure persone che necessitano di un aiuto fisico di livello intermedio per compiere le attività di base della vita quotidiana, poco collaboranti a causa di un decadimento della funzione cognitiva moderato o grave (ad esempio, problemi di memoria, incapacità di iniziativa) o che necessitano di interventi correttivi mediamente impegnativi a causa di moderati disturbi del comportamento (ad esempio, linguaggio offensivo, apatia).

L'erogazione del contributo economico, quando sussistono le condizioni, viene concesso per il periodo previsto nel PAP e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.



Le spese che vengono sostenute con il contributo in oggetto devono essere documentate. In particolare, quando il P.A.P. prevede che il contributo economico sia utilizzato per sostenere il costo di prestazioni private di assistenza alla persona (erogate da care giver professionali) le spese relative devono essere documentate a mezzo di regolare fattura. Nel caso di impiego di care giver extrafamiliari, dovranno essere prodotti il contratto di lavoro e le ricevute dei versamenti degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali.

Il beneficiario è tenuto a comunicare le variazioni intervenute suscettibili di incidere sostanzialmente sul P.A.P., quali: il decesso, il ricovero definitivo in struttura non convenzionata, il ricovero ospedaliero che si protragga oltre 15 gg. dell'assistito, il sopravvenire dell'indisponibilità del care giver, ecc.

Nel caso in cui il contributo venga erogato per sostenere il care giver familiare, questo è tenuto al rispetto del piano delle attività previste nel P.A.P..

<p style="text-align: center;">SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI</p> <p style="text-align: center;">NON AUTOSUFFICIENTI</p>

ART. 61 – CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI

Art. 61.1.- Definizione e finalità

Il Centro Residenziale a struttura mista, e' una struttura socio-sanitaria che accoglie anziani autosufficienti e non autosufficienti con convenzione della ASL .

Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

La condizione di non autosufficienza è certificata dall'UVM costituita ai sensi della L. R. 66/2008 e la graduatoria di ammissione è tenuta dall' ASL n. 8 per tutta la Zona.

Il Centro ha il compito di garantire agli ospiti un adeguato benessere personale ed un buon livello di comfort abitativo e assistenziale che tenda a riprodurre l'ambiente familiare, nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale.

Il Centro ha altresì il compito di favorire, quando possibile, i rapporti degli ospiti con l'esterno nonché di promuovere la partecipazione dei familiari e di accogliere e valorizzare l'apporto del volontariato sia da parte dei singoli cittadini che da parte di associazioni, apporto che deve essere coordinato ed integrato nei programmi che la struttura intende realizzare.



Art. 61.2. - Organizzazione interna

L'attività socio-assistenziale opera grazie ad un numero prefissato di Addetti all'Assistenza di base i quali fanno riferimento ad un Coordinatore. L'attività sanitaria fa riferimento ad un Infermiere professionale . L'attività medica di base è assicurata dai Medici di Medicina Generale.

Il Centro fornisce agli anziani residenti un complesso di prestazioni fra di loro integrate così articolate:

- servizio alberghiero, compreso di ospitalità residenziale, servizio di ristorazione, servizio di guardaroba e di lavanderia;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- igiene e cura completa della persona ed aiuto nell'assunzione dei cibi;
- assistenza sanitaria di base comprensiva di assistenza medico generica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica ed assistenza sanitaria polispecialistica tramite i presidi e i servizi territoriali dell'Azienda U.S.L., nelle modalità e nella misura disciplinate da convenzione annuale con l'Azienda U.S.L.;
- Il servizio di trasporto presso presidi sanitari pubblici o privati per la fruizione di prestazioni sanitarie (ricoveri ospedalieri programmati, prestazioni di medicina specialistica, esami di laboratorio, ecc.), viene effettuato con personale volontario, se disponibile, altrimenti vengono attivati i parenti o l'ambulanza se richiesta dal medico. Il servizio di trasporto non comprende l'accompagnamento, qualora fosse reso necessario dalle condizioni dell'utente si procederà nell'ordine:
 - 1)- a contattare i familiari di riferimento;
 - 2)- a contattare eventuali volontari;

Il Centro Residenziale non utilizza personale in turno per servizi al di fuori della struttura onde non sottrarre risorse agli ospiti che rimangono in struttura.

- attività occupazionali, ricreativo-culturali (, attività manuali, uscite, attività di gioco, proiezioni, lettura quotidiani, ascolto musica ecc.) attraverso animatori ;
- servizio di parrucchiera, barbiere

Tali servizi sono forniti solo all'interno della struttura, pertanto nel momento di un eventuale ricovero in ospedale o assenza per altri motivi, i servizi saranno sospesi come anche ogni prestazioni di tipo assistenziale ed alberghiera.

Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite personale professionalmente preparato e qualificato, dipendente dall'Ente gestore e/o a rapporto convenzionale o libero professionale.

Le prestazioni di assistenza sanitaria di base sono erogate dall'Azienda U.S.L.

L'assistenza religiosa è prestata nel rispetto della volontà e libertà dei singoli.

Sarà favorita la convivenza della coppia e la convivenza tra anziani legati da parentela o da amicizia, compatibilmente alla capacità ricettiva della struttura e dalla necessità di garantirne la funzionalità.



Art. 61.3. - Ammissione ai Centri Residenziali

L'ammissione di anziani non autosufficienti nelle strutture miste e' subordinata alla graduatoria redatta dall'ASL sulla base della valutazione dell'UVM ed ha valenza zonale. L'UVM, oltre a individuare la soluzione residenziale come quella appropriata al caso, può, nel PAP, sulla base delle caratteristiche del caso e delle peculiarità delle strutture, procedere ad individuare altresì come appropriata una particolare struttura, escludendo le altre.

La comunicazione dell'ammissione sara' data al richiedente , anche telefonicamente ad opera del gestore della graduatoria Asl, invitandolo ad indicare il giorno in cui intende entrare nel Centro . **Salvo i casi di forza maggiore , l'entrata stessa non potra' essere ritardata di oltre 5gg con pagamento al 50% dal giorno dell'accettazione.**

All'ingresso in struttura seguirà la consegna dei sottoelencati documenti:

- a) presentazione medica con specificata la terapia farmacologica in atto nonché eventuali referti di analisi cliniche e di visite mediche recenti;
- b) impegno al pagamento
- c) dichiarazione relativa alla tutela della riservatezza ex art. 10 L. 675/96
- d) regolamento del Centro Residenziale sottoscritto per accettazione.
- e) capi di vestiario e oggetti per la cura della persona richiesti dall'Ente

Art. 61.4. - Dimissioni

L'anziano residente in struttura, previo un preavviso di 15 giorni, può dimettersi dandone informazione scritta al Comune .

Per situazioni particolarmente gravi, anche l'Ente può proporre al referente del caso la dimissione di un ospite, qualora esista rischio fondato di grave danno per gli altri anziani residenti.

Art. 61.5. - Diritti e doveri dell'ospite

Per ogni anziano viene predisposto un piano d'intervento personalizzato il cui contenuto deve essere esplicitato all' interessato ed ai suoi familiari.

All'anziano sarà assegnato un posto letto, tenendo conto:

- del livello di autosufficienza;
- della compatibilità delle sue esigenze con quelle degli anziani già residenti;
- della collocazione logistica più rispondente ai bisogni espressi;
- dei posti disponibili in quel momento.

Il servizio potrà procedere a spostamenti dell'anziano di stanza o di nucleo all'interno della struttura in relazione ad esigenze particolari del singolo e/o della comunità e per garantire la funzionalità del servizio stesso.



La struttura favorisce la personalizzazione degli spazi di vita degli anziani sempre che non contrastino con le regole di vita degli altri.

Il Centro non risponde di eventuali furti o perdita di valori in possesso dell'anziano. Si invita pertanto a non tenere denaro ed oggetti preziosi in struttura.

La struttura è aperta nelle ore diurne pertanto l'anziano può ricevere visite in ogni ora del giorno purché non arrechi disturbo agli altri ospiti ed escluse le ore di somministrazione dei pasti.

La struttura è chiusa dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino, tranne che per visite urgenti dei parenti agli ospiti.

Fatto salvo il diritto dell'anziano di entrare ed uscire liberamente dalla struttura, si richiama l'attenzione dell'interessato e degli eventuali accompagnatori sull'opportunità di comunicare al personale in servizio la data, l'uscita e l'orario presunto del rientro.

Il Centro organizza gite all'esterno a cui gli ospiti hanno la facoltà di partecipare.

Qualora un ospite esca dalla struttura contro il parere medico si assume ogni responsabilità in merito.

La Direzione, pur attivando ogni mezzo di sorveglianza possibile nell'ambito assistenziale e tutelare, non può adottare misure coercitive e limitative della libertà personale, misure in tale senso potranno solo essere adottate dalle competenti autorità.

Su prescrizione medica possono essere adottate misure contenitive per il mantenimento di una corretta postura e della salvaguardia dell'anziano.

E' vietata la somministrazione, a qualsiasi ospite della struttura, di alimenti manipolati a domicilio e per quanto concerne gli alimenti confezionati, devono essere compatibili con eventuali diete speciali, pertanto deve essere avvisato il personale di servizio.

E' vietato agli ospiti, ai familiari agli estranei e al personale non addetto di entrare nella cucina e nel magazzino-dispensa.

E' vietato fumare all'interno della struttura. In particolare è vietato per chiunque fumare nelle camere. La struttura si riserva di adottare soluzioni organizzative e materiali che diminuiscano il rischi di incendio

Art. 61.6. - Rapporti con i familiari

Il Centro favorisce la massima integrazione con le famiglie degli ospiti nel rispetto delle esigenze degli stessi e con l'osservanza del piano di lavoro attivato dalla struttura al quale il familiare stesso può prendere parte attiva.

Il familiare è sempre tenuto all'osservanza delle norme della comunità improntando il proprio comportamento al rispetto sia degli individui che delle varie forme di convivenza, nonché delle singole professionalità e dell'integrazione fra le stesse.

Il familiare è tenuto altresì al rispetto delle norme igienico sanitarie proprie di ogni comunità.

Ogni eventuale richiesta, informazione, osservazione o suggerimento andranno rivolte nei modi e nelle sedi opportune, quindi, per problemi di carattere socio assistenziale l'interlocutore è la



Responsabile della struttura, il coordinatore ed il personale addetto di base. Per problemi di carattere sanitario l'interlocutore è l'infermiere professionale ed in seconda istanza il medico di medicina generale.

Art. 61.7. – Decesso

In caso di decesso dell'anziano, la struttura dà immediata comunicazione alla famiglia; qualora il defunto non abbia familiari tenuti per legge a provvedere, la struttura attiva il servizio cimiteriale del Comune di competenza.

Art 61.8. – Donazioni e lasciti

Eventuali donazioni alla memoria possono essere effettuate :

- in contanti o con assegno presso l'ufficio economato del Comune
- o con l'acquisto di materiale vario

Art.61.9.- Retta

La retta decorre dal momento dell'accettazione del posto ed è pari al 50% della quota sociale per i primi 5 giorni non fruiti (occupazione del posto) e' pari al 100% dal momento dell'ingresso ove precedente al quinto giorno ovvero dal 6° in caso di mancata occupazione del posto.

La retta viene determinata dal Comune sulla base dei costi presunti di gestione dell'anno a cui si riferisce avendo come riferimento i costi consuntivi e si intende comunque comprensiva dei sottoelencati servizi:

- assistenza alberghiera (alloggio, vitto, lavanderia, pulizie generali, riscaldamento, utenze);
- assistenza tutelare (notturna e diurna) compresa attività di animazione;
- spese di gestione e coordinamento.

Non sono calcolate ai fini della retta le spese , che pur erogate in struttura sono attualmente a carico del servizio sanitario. per:

- assistenza medica;
- trasporto d'urgenza con ambulanza;
- assistenza medica di medicina generale e assistenza specialistica
- assistenza infermieristica, farmaceutica e riabilitativa

La retta viene decurtata della somma di rimborso corrisposto dall'Azienda U.S.L. ,a carico del fondo sanitario regionale ,come quota sanitaria per i non autosufficienti

Non sono a carico della struttura eventuali spese , che rimangono a carico degli ospiti e/o dei loro familiari per:

- assistenza prestata presso strutture ospedaliere;
- vestiario e generi voluttuari (sigarette, giornali ecc...);
- farmaci, ticket sanitari , occhiali da vista , cure dentarie comprese protesi ecc.;



- vacanze

La sottoscrizione dell'impegno al pagamento viene fatta prima dell'ingresso dell'anziano in struttura da parte dell'interessato e/o dai familiari.

In caso di mancato pagamento, nei confronti degli ospiti e dei familiari tenuti agli alimenti, saranno inoltre applicate tutte le azioni di rivalsa previste dalla legge.

In caso di assenze la retta sarà pari al 50% a partire dal sesto giorno consecutivo di assenza.

Art.61.10.- Ricoveri di sollievo

Si tratta di ricoveri temporanei in strutture residenziali per non autosufficienti che il PAP individua come interventi di sollievo per la famiglia che assiste l'anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente al proprio domicilio, secondo il Regolamento delle strutture residenziali per non autosufficienti ..

I ricoveri di sollievo vengono compartecipati secondo le modalità previste per i ricoveri definitivi; durante il periodo di fruizione degli interventi di sollievo vengono sospesi i servizi e gli interventi erogati a supporto della domiciliarità.

ART. 62 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1.L'anziano compartecipa alla quota sociale della struttura con tutte le indennità di natura previdenziale ed assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza. L'assistito è tenuto a destinare al pagamento della quota sociale anche le quote arretrate di tali indennità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale.

2. La compartecipazione sulla quota sociale residuale è pari al 100% dell'ISEE estratto calcolato sul solo utente, ed eventuali familiari fiscalmente a suo carico.

3. Qualora l'ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% del costo, si passa a valutare anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado sommando all'ISEE dell'anziano il valore dell' ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali) al netto della quota di esenzione prevista a livello regionale per i familiari collocati nella prima fascia ISEE.

4. Al ricoverato deve essere garantita la disponibilità di una quota per le proprie spese personali, pari ad un sesto del trattamento minimo INPS.

Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito quale quota garantita.



5. La mancata presentazione dell'ISEE non preclude l'accesso e la fruizione dei servizi residenziali, ma comporta il pagamento dell'intera quota di compartecipazione, pari alla quota sociale del servizio.
6. Il costo del servizio è pari alla quota sociale delle strutture convenzionate.

Nel caso in cui la compartecipazione non copra l'intera quota sociale si concorderà con il Comune dell'ultima residenza le modalità di rivalsa sui beni immobili di esclusiva disponibilità del ricoverato, ovvero di iscrizione a ruolo di un credito che trovi soddisfazione sull'asse ereditario.

1. Nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del ricoverato e rimanga libero al momento del ricovero; il ricoverato, capace di intendere e volere, ovvero il suo amministratore di sostegno/tutore in caso di incapacità, può donare il bene al Comune di residenza il quale poi assume l'onere al pagamento della quota integrativa della retta. In alternativa il Comune di residenza potrà concordare un comodato d'uso sul bene a fini sociali a compensazione dell'integrazione della retta; ovvero il ricoverato sarà supportato dall'ente nelle procedure di locazione del bene e il canone di locazione mensile così introitato verrà destinato, fino a concorrenza, al pagamento della quota residuale della retta; l'eventuale parte eccedente sarà nella piena disponibilità del ricoverato.

2. Nel caso in cui sull'immobile il ricoverato abbia un diritto reale di godimento (es.: usufrutto) il Comune di residenza potrà concordare un comodato d'uso sul bene a fini sociali a compensazione dell'integrazione della retta; ovvero il ricoverato sarà supportato dall'ente nelle procedure di locazione del bene e il canone mensile così introitato verrà destinato al pagamento della retta; le eventuali quote residuali eccedenti verranno lasciate nella disponibilità del ricoverato.

SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN CONDIZIONE DI GRAVITA'

ART. 63 - DISABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITA'

Il ricoverato compartecipa alla quota sociale della struttura con tutte le indennità di natura previdenziale ed assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza. L'assistito è tenuto a destinare al pagamento della quota sociale anche le quote arretrate di tali indennità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale. La compartecipazione sulla quota sociale residuale è pari al 100% dell'ISEE estratto calcolato sul solo utente, ed eventuali familiari fiscalmente a suo carico.

Al ricoverato deve essere garantita la disponibilità di una quota per le proprie spese personali, pari ad un sesto del trattamento minimo INPS.

Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito quale quota garantita.



La mancata presentazione dell'ISEE non preclude l'accesso e la fruizione dei servizi residenziali, ma comporta il pagamento dell'intera quota di compartecipazione, pari alla quota sociale del servizio.

Art. 63.1. - Costo del servizio

Il costo del servizio è pari alla quota sociale delle strutture convenzionate.

<p>FORMULAZIONE LISTE DI ATTESA</p>
--

Art. 64 - Criteri generali di priorità e precedenza

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a dare immediata risposta ai P.A.P. viene predisposta una lista d'attesa sulla base dei seguenti criteri di priorità e precedenza:

La graduatoria è redatta in ordine crescente (dal punteggio più basso a quello più alto) tenendo conto dei punteggi attribuiti dall'U.V.M. alla rete assistenziale, alla condizione abitativa e al livello di copertura assistenziale previsti nella scheda sociale adottata a livello regionale.

A parità di punteggio sociale precede chi ha livello di isogravità maggiore; a parità di isogravità precede chi ha ISEE più basso e seguono coloro che non presentano ISEE, che vengono ordinati secondo la data di segnalazione del bisogno (dalla più vecchia alla più recente) e, in subordine, in base alla data di nascita (dal più vecchio al più giovane).

